**Indagine di mercato per l’affidamento delle attività di revisione per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese rendicontate nell’ambito del Progetto promosso da Ministero dell’Interno e CONI denominato “Diffusione, pratica ed implementazione di attività sportive a favore di minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale”, finanziato a valere sull’obiettivo specifico 2 “Integrazione e migrazione legale”, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020**

**CIG 70898010DF**

**R.A. 032/17/PN**

**CUP G59D16000620007**

**Capitolato Tecnico e speciale d'appalto**

**Sommario**

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 3

2. ATTIVITÀ DI REVISIONE PER LA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 3

3. RESPONSABILE DEL CONTRATTO 3

4. CORRISPETTIVO 3

5. DURATA DEL SERVIZIO 3

6. LUOGO DI ESECUZIONE 4

7. GRUPPO DI LAVORO 4

8. PENALI 5

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 5

10. ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DI CONI SERVIZI 7

11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 7

12. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 8

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 9

14. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO 9

15. ONERI E TASSE 10

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DOMICILIO DEL FORNITORE 10

17. TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 10

1. **OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L’appalto ha ad oggetto le attività di revisione per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese rendicontate nell’ambito del Progetto promosso da Ministero dell’Interno e CONI denominato “Diffusione, pratica ed implementazione di attività sportive a favore di minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale”, finanziato a valere sull’obiettivo specifico 2 “Integrazione e migrazione legale”, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Le prestazioni consisteranno in attività di revisione per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese rendicontate nell’ambito del Progetto FAMI.

1. **ATTIVITÀ DI REVISIONE PER LA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

Il soggetto incaricato (d’ora in poi anche solo “Fornitore”) dovrà svolgere le verifiche amministrativo contabili in conformità alla normativa di riferimento nell’ambito del Progetto di cui sopra, come meglio specificato nel “**Manuale Operativo dei controlli del Revisore indipendente”** inserito nel file “Documenti di progetto”, allegato al presente capitolato tecnico e speciale d’appalto.

Il Progetto, promosso da Ministero dell’Interno e CONI e denominato “Diffusione, pratica ed implementazione di attività sportive a favore di minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale”, ha le seguenti caratteristiche:

* **Ammontare complessivo del finanziamento**: € 3.999.999,28;
* **Impatto territoriale (a che livello nazionale e/o regionale, con quali partner):** Beneficiario Coni, co-beneficiario Coni Servizi S.p.a.
* **Target di riferimento (numero di beneficiari e altri indicatori utili):** n. 3.800 minori stranieri maschi e femmine di età compresa tra i 6 e 18 anni ospiti del Sistema di accoglienza Nazionale, bisognosi di protezione internazionale e che in qualità di categoria più vulnerabile, necessitano di progetti specifici di accoglienza. Tra gli obiettivi principali favorire la pratica sportiva dei minori stranieri ospiti di accoglienza nazionale, sostenendoli nella loro condizione di estrema vulnerabilità e consentendo loro di praticare attività ludico-motoria e sportiva al pari dei loro coetanei italiani.
1. **RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto per Coni Servizi è la Dott.ssa Cecilia D’Angelo, nella sua qualità di responsabile della Direzione “Territorio e Promozione”,

1. **CORRISPETTIVO**

L’importo dell’appalto è pari ad € € 49.180,00 + IVA, che sarà soggetto a ribasso di gara.

Il corrispettivo contrattuale comprende e compensa tutte le spese e tutti gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento dei servizi secondo la perfetta regola d’arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire le prestazioni (comprese le eventuali spese di trasferta).

1. **DURATA DEL SERVIZIO**

Le attività richieste dovranno concludersi entro e non oltre il 31 Marzo 2019.

Nel corso dell'esecuzione del contratto Coni Servizi si riserva comunque la facoltà di chiedere e il fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente Capitolato e degli altri allegati di gara, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016.

1. **LUOGO DI ESECUZIONE**

Il fornitore svolgerà di norma le attività presso la sede centrale di Coni Servizi S.p.a. sita a Roma.

1. **GRUPPO DI LAVORO**

Per l’espletamento delle attività contrattuali viene richiesta la messa a disposizione di un Gruppo di lavoro dotato di competenze e professionalità adeguate.

All’interno del Gruppo di lavoro dovrà figurare, in qualità di Capo Progetto, il Soggetto in possesso del titolo di Revisore Contabile iscritto al registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui requisito richiesto all’art. 3, punto A, comma iii) della Lettera di Invito.

Tale soggetto sarà il preposto alla firma dei documenti richiesti nell’ambito del progetto al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sarà richiesto, da parte dello stesso, il possesso di formale delega per la sottoscrizione della documentazione, richiesta nell’ambito del progetto, in nome e per conto della Società di servizi o di Revisione

Le risorse componenti il Gruppo di lavoro dovranno essere legate al fornitore da vincolo di lavoro dipendente o da contratto.

Coni Servizi si riserva la possibilità di richiedere al fornitore, anche durante la fase di valutazione delle offerte, l’esibizione, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, di fotocopia (eventualmente cancellata di alcuni dati) dell’ultimo cedolino dello stipendio o del contratto legalmente valido che dimostrino il vincolo di collaborazione.

In caso di assenza di vincolo di lavoro dipendente o di collaborazione la risorsa verrà considerata come non facente parte del Gruppo di lavoro e si procederà all’esclusione dell’Impresa concorrente dalla procedura di gara.

Nel caso in cui tale irregolarità venga rilevata durante la fase di esecuzione contrattuale si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, all’escussione della garanzia definitiva, nonché all’avvio di ogni altra iniziativa legale tendente a conseguire il ristoro dei maggiori danni subiti.

In caso di ritardo nell’invio dei documenti richiesti, durante l’esecuzione del contratto, verranno applicate le penalità indicate al successivo paragrafo 8.

La struttura dedicata all’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, così come esplicitamente indicata in sede di offerta tecnica, costituirà obbligo contrattuale vincolante per il fornitore.

Eventuali avvicendamenti riguardanti il personale che compone il Gruppo di lavoro dovranno essere concordati ed esplicitamente autorizzati da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto.

La sostituzione deve avvenire con una risorsa analoga per livello, profilo ed esperienze.

In caso di mancata autorizzazione, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto può rifiutare i servizi e ciò si configurerà quale motivo di grave inadempimento contrattuale quindi, ferma restando l’applicazione delle penali stabilite, Coni Servizi si riserva la possibilità di disporre l’affidamento dei servizi medesimi ad altro fornitore, con la risoluzione di diritto del contratto e l’escussione della garanzia definitiva, nonché l’avvio di ogni altra iniziativa legale tendente a conseguire il ristoro dei maggiori danni subiti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto si riserva l’insindacabile facoltà di esprimere il mancato gradimento delle risorse messe a disposizione dal fornitore e può richiedere la sostituzione di una o più risorse nei casi di prolungati e non motivati periodi di assenza, non raggiungimento dei requisiti minimi di conoscenza/competenza richiesti, basso livello di produttività, mancato rispetto delle norme etico professionali o disciplinari, nonché altre motivazioni che possano implicare un non gradimento della risorsa.

Il fornitore è tenuto alla sostituzione delle risorse non gradite entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi a partire dalla richiesta del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto.

La sostituzione deve avvenire con una risorsa analoga per livello, profilo ed esperienze.

In caso di inadempienza il fornitore sarà assoggettato alle penali di cui al successivo paragrafo 8.

Nel caso di sostituzione delle risorse, il fornitore deve prevedere, a sue spese, all’affiancamento tra la risorsa uscente e quella entrante per un periodo minimo di 10 giorni lavorativi.

1. **PENALI**

Per ogni inadempienza riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo e/o non conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, Coni Servizi applicherà una penale il cui importo può variare da € 200,00 (duecento/00) fino a € 3.000,00 (tremila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Nei casi sopra previsti Coni Servizi procederà a formulare contestazione dell'inadempienza per iscritto (via PEC), assegnando al fornitore un termine di 5 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 10 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, Coni Servizi adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione al fornitore. Coni Servizi può compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto a qualsiasi titolo al fornitore ovvero avvalersi della garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l’applicazione delle penalità previste non pregiudica l’ulteriore diritto di Coni Servizi di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero a Coni Servizi dall’inadempienza del fornitore.

Qualora su base mensile il numero degli inadempimenti contestati dovesse superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale, Coni Servizi può risolvere il contratto ed effettuare i servizi in danno del fornitore inadempiente, fermo restando il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva, e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.

1. **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture potranno essere emesse con le seguenti modalità:

* 20% dell’importo del contratto: dopo la firma dello stesso;
* Saldo: dopo la verifica della regolare esecuzione del contratto da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal fornitore.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura deve essere trasmessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it/)) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: **UFEEXY**.

Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, **si richiede obbligatoriamente** di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

* Codice Identificativo Gara – <CIG>
* Codice CUP
* Numero Ordine di Acquisto – OdA
* nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” al campo Esigibilità IVA, la lettera S (scissione dei pagamenti)

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 del D.L. 50/2017, Coni Servizi rientra nell’ambito di applicazione dello split payment.

Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di Coni Servizi, le relative fatture emesse:

* dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”;
* dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente da Coni Servizi all’Erario.

Per quanto di proprio interesse sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it/) sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di regolare esecuzione e soltanto dopo l’emissione da parte di Coni Servizi, Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA).

Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento della fattura nei seguenti casi:

* Che non sia trasmessa in modalità elettronica;
* Per la quale si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG/CUP relativo, non correttezza del numero di ODA/CIG/CUP, ecc.);
* Per la quale si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA, indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA, ecc.).
1. **ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DI CONI SERVIZI**

Il fornitore deve eseguire le prestazioni contrattuali in piena autonomia, con assunzione a proprio rischio e carico di ogni onere e responsabilità in relazione all’apprestamento ed all’organizzazione dei mezzi, delle risorse umane e di tutto quanto necessario ad una esecuzione a regola d’arte.

Il fornitore prende atto e conferma che la conclusione del contratto non determina, in nessun caso, l'assunzione da parte di Coni Servizi di obblighi di qualsiasi natura e genere nei riguardi di dipendenti, collaboratori o ausiliari del fornitore, salva l'applicazione dell'art. 1676 del Codice civile e dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Il fornitore è tenuto:

1. A garantire la propria idoneità tecnico-professionale in riferimento a tutte le attività contrattuali e che le stesse vengano svolte da personale specializzato ed eseguite secondo le condizioni stabilite dal contratto, a regola d’arte e nel rispetto delle norme di legge;
2. A osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di retribuzione, tutela, sicurezza, legislazione sociale, assicurazione, prevenzione degli infortuni e previdenza obbligatoria dei lavoratori;
3. A non avvalersi di persone che siano alle dipendenze di Coni Servizi per l’esecuzione del contratto;
4. A comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
5. a informare il personale che Coni Servizi è soggetto estraneo rispetto al proprio rapporto di lavoro , per cui non potranno essere avanzate pretese, azioni o ragioni di qualsivoglia natura nei confronti di Coni Servizi, salvo quanto previsto dalla legge;
6. A manlevare e tenere indenne Coni Servizi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
7. Uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico di Coni Servizi in vigore;

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Coni Servizi di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, come previsto dal successivo paragrafo 12.

1. **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il fornitore, i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni relative all’organizzazione e ai metodi di produzione di Coni Servizi di cui vengano a conoscenza, per effetto dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.

Il fornitore è obbligato a trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati, sia scritti sia verbali, forniti ad esso o ai suoi dipendenti/collaboratori da parte di Coni Servizi per effetto dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.

Il fornitore è obbligato altresì a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte - salvo preventivo assenso di Coni Servizi - i predetti dati ed informazioni a chicchessia, in particolare con riferimento ad incarichi di analoga natura che gli siano eventualmente conferiti da terzi.

La suddetta autorizzazione è condizionata all’indicazione, da parte del fornitore, dell’oggetto, dello scopo e del destinatario delle predette informazioni.

È vietata al fornitore, ad eccezione di quanto strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato, l’utilizzazione per qualsiasi scopo o ragione dei marchi, dei loghi e della denominazione sociale di Coni Servizi.

È ammessa la menzione del rapporto contrattuale con Coni Servizi nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

I predetti dati ed informazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.

In caso di inosservanza, da parte del fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Coni Servizi di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, come previsto dal successivo paragrafo 12.

1. **RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Coni Servizi potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo o il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al fornitore da darsi, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 109 del D.lgs. 50/2016.

Fermo restando il diritto di recesso, Coni Servizi potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora:

* il fornitore si trovi in una o più delle situazioni descritte all’art. 108, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
* sia dichiarato fallito o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, nel cui ambito non sia dichiarata la continuità dell’impresa o del ramo di azienda a cui il contratto sia pertinente;
* Venga meno, o manchi uno solo dei requisiti di legge previsti per l’espletamento dei servizi/forniture fatto salvo quanto indicato all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
* Si verifichi difformità tra le caratteristiche delle prestazioni erogate e quelle richieste;
* Si verifichi la violazione del divieto di cessione del contratto previsto al successivo paragrafo 13;
* Si verifichi la violazione degli obblighi indicati al precedente paragrafo 10;
* L’importo delle penalità abbia superato il 10% del valore del contratto;
* Si verifichi la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente paragrafo 11;
* Si verifichi la violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., richiamati nel precedente paragrafo 9;
* Venga rilevata l’inosservanza dei principi e doveri etici di cui al successivo paragrafo 14.

Coni Servizi risolverà il contratto qualora il fornitore si trovi in una delle situazione descritte all’art. 108, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Nei casi sopra citati, resta salvo il diritto di Coni Servizi al risarcimento di tutti i danni subiti.

La risoluzione di diritto, si verificherà nel momento in cui Coni Servizi comunicherà al fornitore, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa anzidetta.

Il contratto sarà, invece, risolto, con semplice dichiarazione in tal senso, da parte di Coni Servizi al fornitore, nei casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne di Coni Servizi, riferiti al personale Dipendente del fornitore medesimo.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, Coni Servizi non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Nel caso di risoluzione del contratto il fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Coni Servizi avrà inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., previa diffida da notificarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., in ogni altro caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste nel contratto.

Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 108 del D.lgs. 50/2016.

1. **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

1. **CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO**

Il fornitore deve prendere visione Codice Etico di Coni Servizi consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che dovranno ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il fornitore e Coni Servizi. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Coni Servizi e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il fornitore, per effetto della sottoscrizione del contratto, deve impegnarsi:

* Ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;
* Ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Coni Servizi, ai sensi del D.lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del fornitore e così come verrà reso disponibile da Coni Servizi all’atto della stipula.

La violazione di tali obbligazioni costituiscono grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di Coni Servizi di risoluzione del contratto, anche ai sensi dell’art. 1456 c.c. e secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 12.

1. **ONERI E TASSE**

Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del fornitore tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all’inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Nel caso di prestazioni rese nel territorio dello Stato italiano da soggetti residenti all’estero, senza stabile organizzazione in Italia, il fornitore sarà tenuto a compiere gli adempimenti necessari per consentire a Coni Servizi di assolvere agli obblighi di legge.

1. **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DOMICILIO DEL FORNITORE**

Al presente appalto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Le parti del contratto saranno tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del contratto.

Se richiesto da Coni Servizi, il fornitore sarà tenuto ai fini contrattuali ad eleggere domicilio in Roma o in altra località indicata dalla stessa. Successivamente al perfezionamento del contratto, tutte le comunicazioni saranno effettuate, a rischio del fornitore, al domicilio eletto.

Il fornitore con sede legale all’estero, che non ha stabile organizzazione in Italia, sarà tenuto ad indicare i suoi procuratori e domiciliatari in Italia.

1. **TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Oltre quanto già indicato nei paragrafi precedente, il fornitore, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di Coni Servizi e nell’esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, deve osservare scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

In particolare, il fornitore:

* Deve effettuare esclusivamente le operazioni concordate con Coni Servizi per lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico;
* Nel caso in cui proceda alla comunicazione a terzi di dati personali, in esecuzione di obblighi contrattuali, deve attenersi alle disposizioni di legge e garantire che i dati giungano esatti e siano utilizzati per fini leciti;
* Deve utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria alla attività da compiere per l’espletamento dell’incarico.

Il trattamento dei dati acquisiti, deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività del contratto; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con le attività testé richiamate.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., i dati forniti dal fornitore saranno trattati, da Coni Servizi, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la gestione del contratto.

**[FINE DOCUMENTO]**